

Bollatura e vidimazione dei libri contabili

Bollatura e numerazione dei libri contabili

Il Registro Imprese e i notai effettuano la bollatura dei libri sociali e di altri libri previsti da leggi speciali a meno che la legge stessa non indichi espressamente un'ente competente alla bollatura.

L'Ufficio del Registro Imprese di Roma è competente ad effettuare la bollatura dei libri di imprese aventi sede legale o secondaria nell'ambito della provincia di Roma.

Libri e Registri soggetti a bollatura

A norma dell'art. 2421 c.c. le società di capitali sono obbligate alla bollatura e alla numerazione dei seguenti libri:

- 1) Il libro dei soci
- 2) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- 3) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione
- 4) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
- 5) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione
- 6) Il libro delle obbligazioni
- 7) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
- 8) Il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447 sexies c.c.

Tale obbligo quindi sussiste per le società a responsabilità limitata, società per azioni, società estere con sede secondaria sita in provincia di Roma, società in accomandita per azioni, società cooperative e società consortili.

Non esiste alcun obbligo di bollatura per:

- 1) Imprese individuali
- 2) Società di persone
- 3) Consorzi con attività esterna

Inoltre, l'Ufficio del Registro Imprese di Roma effettua la bollatura di REGISTRI PARTICOLARI previsti da leggi speciali. In questo caso al momento della richiesta della bollatura deve essere specificatamente indicata nel modello L2 e nell'ultima pagina del libro gli estremi della legge che prevede la tenuta del libro.

L'art. 8 della legge n. 383 del 18/10/2001, ha soppresso l'obbligo della bollatura, fermo restando l'obbligo della numerazione progressiva :

- Libro giornale
- Libro inventari
- Libri previsti dalla normativa fiscale
- Pertanto per tali libri la bollatura è facoltativa.

Non vengono accettati libri con numerazione cancellata o modificata, le pagine non numerate all'inizio o alla fine del libro devono essere annullate con una barra trasversale.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA

La bollatura dei libri deve essere richiesta attraverso la compilazione del modello L2, i libri presentati vengono vidimati contestualmente alla presentazione, compatibilmente con il flusso di richieste pervenute nella giornata. Nel modello devono essere indicati gli estremi del documento dell'incaricato alla presentazione del libro.

COSA FARE PER ACCEDERE AL SERVIZIO

Per la richiesta di vidimazione deve essere compilato in ogni parte il **Modello L2**.
MODALITA' DI RITIRO: Il ritiro dei libri avviene nello stesso giorno di presentazione, in base al flusso di accettazione, e vengono consegnati soltanto a persona munita della ricevuta di presentazione e di un valido documento di identificazione.

COSTI DEL SERVIZIO

Società di capitali

Le tassee e concessioni governative devono essere pagate annualmente entro il 16 marzo:

€ 309,87 annuali, se il capitale sociale sottoscritto alla data del 1° gennaio è inferiore a € 516456,87

€ 516,46 annuali, se il capitale sociale sottoscritto alla data del 1° gennaio è superiore a € 516456,87.

Per le società di nuova costituzione il pagamento deve essere effettuato tramite versamento su c.c.p. 6007 intestato Agenzia Entrate Uff. Roma 2- Bollatura e numerazione libri sociali, mentre le società già esistenti possono effettuare il pagamento con il Mod. F24 cod. 7085. Vidimazione libri sociali

Bolli da applicare nell'ultima pagina del libro sono di € 14,62 ogni 100 pagine o frazioni di 100.

Diritti di segreteria: € 30,00 per ogni 500 pagine o frazioni di 500, pagabili mediante versamento su c/c 332007 intestato alla Camera di Commercio di Roma oppure con versamento presso la cassa sita presso gli uffici camerali.

Cooperative-Mutue assicurazioni Consorzi-Società di persone-Imprese individuali

Tassa CC.GG: € 67,00 per ogni 500 pagine o frazioni di 500, con l'applicazione di marche di CC.GG. oppure con versamento tramite c.c.p. 6007 intestato Agenzia Entrate Uff. Roma 2- Bollatura e numerazione libri sociali.

Le cooperative edilizie sono assoggettate al versamento di € 16,75.

Marca da Bollo: € 14,62 ogni 100 pagine o frazioni di 100 Pagine.

€ 22,00 ogni 100 pagine o frazioni di 100 pagine (solo per i libri giornali ed inventari Circ. Agenzia Entrate del 22/10/2001 N. 92)

Diritti di segreteria: € 30,00 per ogni 500 pagine o frazioni di 500, pagabili mediante versamento su c/c 332007 intestato alla Camera di Commercio di Roma oppure con versamento presso la cassa sita presso gli uffici camerali.

Cooperative edilizie

Tassa CC.GG : € 16,75 per ogni 500 pagine o frazioni di 500 , con l'applicazione di marche di CC.GG. oppure con versamento tramite c.c.p. 6007 intestato Agenzia Entrate Uff. Roma 2- Bollatura e numerazione libri sociali.

Diritti di segreteria : € 30,00 per ogni 500 pagine o frazioni di 500, pagabili mediante versamento su c/c 332007 intestato alla Camera di Commercio di Roma oppure con versamento presso la cassa sita presso gli uffici camerali.

Dichiarazione di esenzione da trascrivere nell'ultima pagina numerata del libro ed all'interno del modello L2, firmata dal legale rappresentante Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art 66 comma 6 bis D.L. 331/93 convertito con il L. 427 del 29/10/93- Tassa CC.GG. ridotte ad ai sensi del R.D. 28/04/38 n. 1165 art 147 lett.f .

Cooperative Sociali- O.N.LU.S.

Diritti di segreteria : € 30,00 per ogni 500 pagine o frazioni di 500, pagabili mediante versamento su c/c 332007 intestato alla Camera di Commercio di Roma oppure con versamento presso la cassa sita presso gli uffici camerali.

Dichiarazione di esenzione da trascrivere nell'ultima pagina numerata del libro ed all'interno del modello L2, firmata dal legale rappresentante Esente da imposta di bollo e dalla tassa di CC.GG. ai sensi dell'artt. 17-18 e del D.lgs. 04/12/1997 n. 460